

Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



I Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 33
del 17 agosto 2005

S.S. N. 17

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 22 agosto 2005

€ 2,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

- esaminati e approvati a maggioranza, con modifiche, dalla III Commissione permanente, nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto, nella seduta del 19 luglio 2005, con relazioni, di maggioranza, della consigliera Bassa Poropat e, di minoranza, dei consiglieri Camber, Ciani, Guerra e Molinaro;
- esaminati dal Consiglio regionale, nel testo unificato proposto dalla III Commissione permanente, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 26 luglio 2005 e in quest'ultima approvati a maggioranza con modifiche.
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5951-05 dell'8 agosto 2005.

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 21.

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica

Art. 1

(Oggetto)

1. Le norme di cui al presente capo disciplinano, per il territorio della regione Friuli Venezia Giulia, l'attività di certificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica.

Art. 2

(Certificazioni sanitarie)

1. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:

- a) certificato di sana e robusta costituzione;
- b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego o per lo svolgimento del servizio civile;
- c) certificato di idoneità per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;
- d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;
- e) certificati di idoneità fisica per l'assunzione di minori;
- f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti;

- g) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;
- h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- i) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;
- j) certificato di possesso dei requisiti fisici per l'idoneità per direttore o responsabile dell'esercizio di impianto di risalita;
- k) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;
- l) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;
- m) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di giudice onorario o di pace;
- n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;
- o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;
- p) certificato di idoneità al lavoro notturno;
- q) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;
- r) certificati previsti dagli articoli 137, comma 1, lettera e), 145, comma 2, lettera d), e 150, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
- s) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all'esercizio di una professione o attività.

2. I certificati di cui al comma 1, lettere c), h), i), k) e r), vengono rilasciati a ogni richiedente dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, qualora previsti dalle norme di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, e quando il richiedente non rientri nella definizione di lavoratore ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e successive modifiche.

3. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 ai soggetti che svolgono la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonché il rilascio di certificazioni richieste da uffici periferici, ubicati nel territorio regionale, di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del predetto territorio.

4. In tutti i casi in cui è richiesto il certificato che attesta l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) (Testo C).

5. Il certificato per l'esonero degli studenti dalle lezioni di educazione fisica, da considerarsi equiparato al certificato di inabilità temporanea al lavoro, è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Art. 3

(Accertamenti igienico-sanitari)

1. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo dei seguenti accertamenti igienico-sanitari:

- a) accertamenti di cui agli articoli 30 e 35 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
- b) certificato attestante i requisiti igienico-sanitari dei locali per il commercio di alimenti surgelati;

- c) certificati concernenti la sicurezza sanitaria di un'attività soggetta alla valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 626/1994 e successive modifiche;
- d) accertamenti concernenti la sicurezza sanitaria di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative);
- e) provvedimento concernente l'idoneità dei locali da adibire ad attività agrituristiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);
- f) accertamento di cui all'articolo 70, comma 1, della legge regionale 2/2002, relativo ai requisiti igienico-sanitari dei campeggi mobili.

2. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), quale titolo per l'esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti dei soggetti che operano in stabilimenti di produzione e deposito di alimenti destinati all'esportazione, qualora i Paesi importatori richiedano il possesso di una certificazione sanitaria equivalente al libretto di idoneità sanitaria.

Art. 4

(Determinazioni in materia di medicina scolastica)

1. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, a esclusione di quelle compilate ai sensi delle normative di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché l'obbligo di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici al di fuori delle esigenze di sanità pubblica.

Art. 5

(Formazione del personale finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti)

1. Al fine dell'esercizio delle attività di vigilanza dirette alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, le Aziende per i servizi sanitari devono farsi carico:

- a) della formazione del proprio personale mediante l'acquisizione e il costante aggiornamento delle conoscenze sull'epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;
- b) della dimostrata efficacia delle misure di prevenzione e controllo proposte che devono risultare uniformi e omogenee per tutto il territorio regionale.

2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa ed essere aggiornati, con la periodicità dettata dalla complessità delle lavorazioni nelle quali sono impiegati. L'onere della formazione e dell'aggiornamento obbligatorio è a carico del datore di lavoro come definito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).

3. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e ispezione, pongono in atto specifiche verifiche sullo stato di applicazione della normativa vigente, in particolare per quanto concerne la corretta individuazione e gestione dei rischi presenti, nonché iniziative per l'aggiornamento e la formazione di tutti gli addetti; tale attività è esercitata sulla base delle direttive impartite dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale.

Art. 6

(Obiettivi dei dipartimenti di prevenzione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, con apposita deliberazione della Giunta regionale, gli obiettivi uniformi, comuni e omogenei delle attività dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della regione, tenendo conto di quanto stabilito dagli atti di programmazione regionale in ordine alla necessità di un forte coordinamento fra i medesimi e le strutture e i soggetti che rappresentano il territorio e nello stesso operano.

2. Fino alla definizione degli obiettivi di cui al comma 1, per gli ambiti relativi alla medicina del lavoro rimangono validi gli obiettivi già fissati negli atti di programmazione regionale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 è verificato dall'Agenzia regionale della sanità che, qualora rilevi una diminuita tutela della salute del cittadino, ne dà immediata notizia alla Direzione centrale salute e protezione sociale.

CAPO II

Altre disposizioni per il settore sanitario e sociale

Art. 7

(Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale)

1. Il servizio svolto presso la Direzione centrale salute e protezione sociale da personale proveniente dal Servizio sanitario regionale al quale sia stato conferito, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, l'incarico di direttore di servizio o di staff, mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio presso le amministrazioni di provenienza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetto dalla data di conferimento dell'incarico anche se anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Modifiche della legge regionale 37/1995)

1. All'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 20/1996, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole «e viene rideterminato alla scadenza dell'incarico del Direttore generale» sono soppresse;
- b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. L'Agenzia può conferire incarichi, per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza ed interesse strategico, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato, con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo, ed il relativo trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

3 ter. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 bis può avvenire per un numero massimo di unità determinate con il provvedimento giuntale di cui al comma 1, previa opportuna pubblicizzazione e valutazio-

ne dei candidati da parte di una commissione composta dal Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità e dal Direttore centrale della Direzione centrale salute e protezione sociale.».

Art. 9

(Interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge regionale 20/2004)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), vanno interpretati nel senso che all'amministratore unico del consorzio denominato "Centro servizi condivisi" viene applicata la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità.

Art. 10

(Norme in materia di personale del Servizio sanitario regionale)

1. Al personale in servizio presso l'ente di cui all'articolo 18 della legge regionale 20/2004, così come disciplinato dal relativo statuto, si applica il trattamento economico, giuridico e previdenziale previsto per il personale delle Aziende sanitarie regionali che ricopre analoghe posizioni organizzative.

Art. 11

(Modifiche della legge regionale 22/2001)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è abrogato.

2. All'articolo 3 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la parola «predisporre» è sostituita dalla seguente: «istituisce»;
- b) il comma 2 è abrogato.

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22/2001 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri di cui all'articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza;
- b) esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1;
- c) propone l'attivazione di ricerche cliniche e di base su problematiche connesse a specifiche situazioni di rischio e di patologie correlate all'amianto;
- d) propone iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all'asbesto;
- e) propone interventi di recupero ambientale;
- f) propone iniziative formative e informative nei settori sanitario e ambientale.

3. Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3, i soggetti interessati presentano istanza per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari di residenza che, effettuata la valutazione di ogni caso, provvede a trasmettere le istanze alla Commissione presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.».

4. L'articolo 5 della legge regionale 22/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Nomina e composizione della Commissione)

1. La Commissione è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.

2. La Commissione è composta da:

- a) quattro esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, in servizio presso le Aziende sanitarie regionali o presso le strutture universitarie, individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, di cui:
 - 1) un rappresentante delle unità operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari;
 - 2) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
 - 3) un medico specialista in medicina del lavoro e un tecnico specialista individuato fra anatomo - patologi, chimici, igienisti industriali ed epidemiologi;
- b) tre esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), che presentino, nell'ultimo quinquennio, sulla base dei dati risultanti dal registro regionale di cui all'articolo 3, il più elevato numero di esposti;
- c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;
- d) un rappresentante dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro, sezione regionale;
- e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate da componenti della Commissione eletti dalla stessa a maggioranza assoluta. Gli esperti di cui al comma 2, lettera a), completano il mandato anche se nel corso del medesimo vengono collocati in quiescenza.

4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

6. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, la Commissione può dotarsi di un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta, per disciplinare le modalità di svolgimento delle proprie funzioni.

7. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi la costituzione dei quali avviene ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).».

5. All'articolo 6 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole «con cadenza annuale» sono sostituite dalle seguenti: «periodicamente con cadenza almeno biennale»;
- b) al comma 2 le parole «alla Commissione consiliare competente» sono sostituite dalle seguenti: «alle Commissioni consiliari competenti».

6. All'articolo 7 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le parole: «e agli esposti»;
- b) al comma 6 dopo la parola «esposizione» sono aggiunte le seguenti: «all'amianto, dando priorità alle esposizioni professionali».

7. All'articolo 8 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica dell'articolo le parole «all'Associazione esposti amianto» sono sostituite dalle seguenti: «alle Associazioni esposti all'amianto»;

- b) al comma 3 le parole «all'Associazione esposti amianto - Regione Friuli - Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale»;
- c) al comma 4 le parole «del relativo quadro finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi costi».

8. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2001 le parole «predispone un piano di informazione sulle patologie asbestocorrelate» sono sostituite dalle seguenti: «predispone, con il supporto dei dipartimenti di prevenzione e delle strutture universitarie di medicina del lavoro, un piano regionale di informazione sulle patologie asbestocorrelate».

Art. 12

(Ricostituzione della Commissione regionale sull'amianto)

1. La Commissione regionale sull'amianto di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 22/2001 è ricostituita in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della legge medesima, come sostituito dall'articolo 11, comma 4, entro novanta giorni dalla naturale scadenza della commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

(Modifiche della legge regionale 13/2002)

1. All'articolo 12, comma 17, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
- b) alla lettera c) la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
- c) alla lettera d) le parole «un funzionario» sono sostituite dalle seguenti: «due funzionari»;
- d) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e bis) un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione operatori sanitari di diabetologia, designato dall'Associazione medesima.».

2. Dopo il comma 18 dell'articolo 12 della legge regionale 13/2002 è inserito il seguente:

«18 bis. La mancata partecipazione di un componente ad almeno quattro sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dello stesso. Alla sua sostituzione si procede conformemente a quanto previsto dal comma 17.».

Art. 14

(Trasferimento di funzioni in materia di controllo sulla produzione e vendita di prodotti cosmetici)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2006 le funzioni in materia di controllo sulla produzione e vendita di prodotti cosmetici, previste dalla vigente legislazione in capo alla Regione, sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari.

2. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, in tutti i casi in cui le norme sulla produzione e la vendita di prodotti cosmetici prevedono l'effettuazione di comunicazioni all'Amministrazione regionale, le stesse sono effettuate alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

3. Le Aziende per i servizi sanitari comunicano all'Amministrazione regionale i dati e le notizie concernenti l'attività svolta per consentire, a termini di legge, l'invio al Ministero della salute delle informazioni riguardanti l'esercizio della funzione di cui trattasi nell'intero territorio regionale.

4. Le modalità e i contenuti delle comunicazioni di cui al comma 3 sono stabilite dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.

Art. 15

(Modifiche della legge regionale 20/2004)

1. Alla legge regionale 20/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 dell'articolo 19 le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
- b) alla rubrica dell'articolo 24 sono aggiunte, in fine, le parole: «e di altre pubbliche amministrazioni»;
- c) al comma 1 dell'articolo 24 dopo le parole «Servizio sanitario regionale» sono inserite le seguenti: «e di altre pubbliche amministrazioni»;
- d) il comma 2 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale di cui al comma 1 è acquisito in posizione di comando con le modalità stabilite dall'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica della predetta Direzione nel limite massimo di dieci unità, ferma restando la corresponsione, per il periodo del comando, del trattamento economico globale già in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi. Qualora a detto personale sia conferito un incarico dirigenziale presso l'Amministrazione regionale spettano, in alternativa alle predette indennità o compensi, le indennità previste per il personale della categoria dirigenziale, se più favorevoli.».

Art. 16

(Modifiche della legge regionale 19/2003)

1. All'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dopo le parole «mandati consecutivi,» sono aggiunte le seguenti: «purché ciascuno abbia avuto durata non inferiore a due anni,»;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Qualora i soggetti competenti alla nomina o elezione dei componenti del consiglio di amministrazione non vi provvedano entro il termine di venti giorni dopo la scadenza, l'Assessore regionale competente assegna ad essi un ulteriore termine di venti giorni, decorso il quale vi provvede d'ufficio.»;

- c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli statuti delle aziende definiscono i criteri e le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, tenendo conto dei rispettivi equilibri di bilancio. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza.».

Art. 17

(Modifica della legge regionale 8/2001)

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 23/2004, le parole «Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale».

Art. 18

(Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive)

1. È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive.

2. La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) definizione e aggiornamento periodico del calendario vaccinale;
- b) elaborazione di un piano vaccini regionale;
- c) valutazione di studi e iniziative per la sorveglianza specifica delle malattie e delle infezioni prevenibili con la vaccinazione e dei correlati effetti indesiderati.

3. La Commissione è composta da:

- a) il direttore del servizio prevenzione e promozione della salute in ambienti di vita e di lavoro della Direzione centrale salute e protezione sociale, con funzioni di coordinamento;
- b) il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità, o suo delegato;
- c) due esperti in materia di sanità pubblica ed epidemiologia;
- d) due esperti in pediatria;
- e) un pediatra di libera scelta;
- f) un medico di medicina generale;
- g) un direttore di dipartimento materno - infantile;
- h) un rappresentante, per ciascuna area vasta, dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali.

4. I componenti di cui al comma 3, lettere c), d), e), f), g) e h), sono individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.

5. La Commissione dura in carica tre anni e comunque svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione.

6. La Commissione può avvalersi, a seconda della materia trattata, di ulteriori esperti in altre discipline, senza diritto di voto, individuati di volta in volta dal coordinatore della Commissione.

7. Ai componenti esterni, ivi compresi gli esperti individuati di volta in volta, è corrisposto un gettone di presenza, quantificato all'atto della costituzione della Commissione, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile. L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina.

8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

Art. 19

(Commissione regionale per l'educazione continua in medicina)

1. È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Commissione regionale per l'educazione continua in medicina, con il compito di fornire all'Amministrazione regionale il supporto tecnico-scientifico per la programmazione del sistema di formazione continua di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. La Commissione è composta da:

- a) il direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un funzionario medico della Direzione centrale salute e protezione sociale;
- c) il direttore della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, o suo delegato;
- d) due rappresentanti designati congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- e) un rappresentante designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei farmacisti;

- f) un rappresentante designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei veterinari;
- g) un rappresentante designato congiuntamente dai colleghi degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;
- h) esperti nelle materie di volta in volta trattate.

3. La Commissione dura in carica tre anni e comunque svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione.

4. La Commissione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale una relazione semestrale sull'attività svolta.

5. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza, quantificato all'atto della costituzione della Commissione, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile. L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina.

6. La mancata partecipazione di un componente ad almeno quattro sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dello stesso. Alla sua sostituzione si procede conformemente a quanto previsto dal comma 2.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

Art. 20

(Modifica della legge regionale 24/2004)

1. All'articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che, per l'accudimento di persone non autosufficienti riconosciute ai sensi delle norme regionali vigenti, si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare, regolarmente assunto con contratto di lavoro dipendente.

2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano tramite la concessione da parte degli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni di appositi contributi economici a favore di coloro che intervengono nel rapporto con il personale di cui al comma 1 in qualità di datori di lavoro.

3. La Giunta regionale stabilisce la misura, la periodicità e la durata dei contributi nonché il limite di reddito oltre il quale non vi è titolo al percepimento.

4. I beneficiari dei contributi si impegnano a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3.

5. I contributi sono cumulabili con l'assegno di cura e assistenza di cui all'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali) e con le agevolazioni relative ai progetti individuali per la vita indipendente di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave).

6. Alle finalità di cui al presente articolo, gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni provvedono con le risorse del Fondo sociale regionale per un importo non inferiore a quello specificamente assegnato.»;

b) il comma 7 è abrogato.

2. La Giunta regionale adempie alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 24/2004, come sostituito dal comma 1, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In sede di prima applicazione, una quota del Fondo sociale regionale, pari all'importo per l'anno 2005 riportato all'articolo 21, comma 4, viene destinata e ripartita tra gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 24/2004, come modificato dal comma 1, sulla base della popolazione ultrasessantacinquenne residente nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 21

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22/2001, come modificato dall'articolo 11, comma 7, lettera a), continuano a fare carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4761 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Contributi a favore delle associazioni esposti amianto aventi sede nel territorio regionale».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 20/2004, come modificato dall'articolo 15, continuano a fare carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 51.1.280.1.1 - capitoli 550 e 551;
- b) UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 12, 18 e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 24/2004, come modificato dall'articolo 20, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di complessivi 1.665.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per l'anno 2005 e di 465.000 euro per l'anno 2006.

5. All'onere complessivo di 1.665.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per l'anno 2005 e di 465.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4671 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 agosto 2005

per il Presidente
IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 137 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, come modificato dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 18/2003, è il seguente:

Art. 137

(Iscrizione agli albi)

1. Possono essere iscritti agli albi di cui agli articoli 113, 123, 128 e 133 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 136;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- d) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le guide speleologiche-maestri di speleologia, e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina e per gli aspiranti guida speleologica;
- e) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;
- f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- g) ABROGATA.

2. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine, di guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica e di maestri di sci, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all'iscrizione agli albi.

3. La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione tecnica dell'Associazione internazionale dei maestri di sci (ISIA), disciplina la tenuta dell'elenco dei titoli esteri riconosciuti come abilitanti alla libera professione.

4. Coloro che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione di guida alpina, di guida speleologica e di maestro di sci, presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

5. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui rispettivamente alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 44, e 18 aprile 1997, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

- Il testo dell'articolo 145 della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 64, comma 1, della legge regionale 18/2003, è il seguente:

Art. 145

(Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. L'esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci è subordinato all'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio.

2. Possono essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione tecnica all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 147;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- d) idoneità psicofisica attestata da un certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;
- e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- f) ABROGATA.

3. Gli iscritti all'albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

4. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) soccorritori;
- b) pattugliatori;
- c) coordinatori di stazione.

- Il testo dell'articolo 150 della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 66, comma 1, della legge regionale 18/2003, è il seguente:

Art. 150

(Istituzione del primo Albo regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari.

2. Il richiedente deve altresì dimostrare di essere in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Sicurezza Piste abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore o coordinatore di stazione.

2 bis. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione.

- Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 444/2000 è il seguente:

Articolo 47 (R)

(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Note all'articolo 3

- Il testo degli articoli 30 e 35 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, è il seguente:

Art. 30

(Autorizzazione comunale)

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale.

3. Nei Comuni compresi negli ambiti turistici possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali.

4. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:

- a) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28;
- b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.

5. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale.

6. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

7. La cessazione dell'attività di estetista e di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al Comune entro novanta giorni.

8. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'articolo 20 della legge 241/1990, di sospensione e di revoca di cui all'articolo 34 può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

Art. 35

(Attività di tatuaggio e piercing)

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8, è il seguente:

Art. 10

(Verifiche comunali degli impianti esistenti)

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del Piano, i Comuni verificano l'idoneità tecnica degli impianti esistenti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale e la loro compatibilità territoriale sulla base delle fattispecie individuate dal Piano.

2. Le risultanze concernenti le verifiche di cui al comma 1 sono comunicate all'interessato e trasmesse alle Province, alla Regione, al competente Ufficio tecnico di finanza, al Ministero per le attività produttive e al Ministero dell'ambiente.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che il Comune abbia sottoposto gli impianti alla verifica di idoneità e compatibilità, provvedono in via sostitutiva le Province entro il termine di novanta giorni.

4. Entro i termini previsti dai commi 1 e 3 e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, i Comuni dichiarano la decadenza delle autorizzazioni per gli impianti che ricadono nelle fattispecie di inidoneità tecnica ovvero di incompatibilità territoriale previste dal Piano.

5. Sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 1 gli impianti già inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui all'articolo 11, comma 1, fermi restando i poteri di intervento comunale in caso di rischio sanitario o ambientale.

6. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria sono effettuati dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

7. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, in assenza delle verifiche, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto si intende confermata.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dall'articolo 89, comma 1, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 9

(Autorizzazione comunale)

1. Il sindaco del Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica provvede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge 730/1985, al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività stessa, fissandone limiti e modalità.

2. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda corredata della seguente documentazione:

- a) attestato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;
- b) descrizione dettagliata delle attività per le quali si chiede l'autorizzazione, delle caratteristiche dell'azienda, del personale utilizzato, degli edifici e delle aree da utilizzare a fini agrituristici, della capacità ricettiva e dei periodi di esercizio dell'attività;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante l'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
- d) provvedimento rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari (ASS), relativo all'idoneità dei locali da adibire all'attività agrituristica;
- e) autorizzazione del proprietario all'utilizzazione degli immobili per attività agrituristica, o copia del contratto di affitto o altro titolo idoneo, qualora la domanda venga presentata dal conduttore non proprietario.

3. Il sindaco provvede sulle domande entro 60 giorni dalla loro presentazione. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alle commissioni provinciali di cui all'articolo 7, alla Direzione regionale dell'agricoltura, alla Direzione regionale del commercio e del turismo e all'ERSA.

4. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.

5 bis. Nel caso di subentro di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare, l'autorizzazione comunale può essere concessa in via provvisoria per sei mesi. Il subentrante deve comunque produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera c), ed entro sei mesi la documentazione di cui al comma 2, lettera a).

- Il testo dell'articolo 70 della legge regionale 2/2002 è il seguente:

Art. 70

(Campeggi mobili)

1. I campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari, dell'osservanza delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.

- Il testo dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge 362/1999, è il seguente:

Articolo 14

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica.

È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con la sanzione amministrativa fino a lire 150.000.

Quest'ultima sanzione amministrativa si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.

- Il testo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è il seguente:

Articolo 37

(Libretto di idoneità sanitaria)

Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari - ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso - destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge, rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza, competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, previa visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni.

Il libretto di idoneità sanitaria distribuito ai sensi del successivo art. 40 ha validità un anno che permane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune all'altro.

Per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, nel caso che il lavoratore provenga da altro comune, deve essere prodotta una dichiarazione della competente autorità del comune di provenienza, attestante che all'interessato non era stato rilasciato in precedenza ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di idoneità sanitaria.

Presso il comune che rilascia il libretto di idoneità sanitaria è istituito apposito schedario tenuto costantemente aggiornato. L'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, può disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui al primo comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini della tutela della salute pubblica.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 26 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 0277/Pres. del 27 agosto 2004, pubblicato sul BUR I supplemento straordinario n. 18 del 10 settembre 2004 al BUR n. 36 dell'8 settembre 2004, e modificato dal decreto del Presidente della Regione 0110/Pres. del 21 aprile 2005, è il seguente:

Art. 26

(Conferimento dell'incarico di direttore di servizio e di direttore di staff)

1. L'incarico di direttore di servizio e di direttore di staff è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al personale, su indicazione del Direttore generale, d'intesa con il direttore centrale competente.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere revocati o rinnovati entro centottanta giorni dalla nomina del direttore centrale. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, nel limite del quindici per cento dei posti complessivamente previsti per gli incarichi medesimi, a soggetti, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi o in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

4. Il conferimento degli incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a dipendenti del ruolo unico regionale non appartenenti alla categoria dirigenziale può avvenire per un periodo massimo di due anni non rinnovabile; il conferimento non può avvenire nei confronti di personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 20/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Personale)

1. L'Agenzia si avvale di personale comandato dalle Aziende sanitarie regionali, dalla Regione, dagli Enti di cui alle leggi regionali 17 dicembre 1990, n. 55 e 18 marzo 1991, n. 10 e dagli Enti locali regionali. Il contingente massimo di personale è fissato dalla Giunta regionale.

2. Il comando di dipendenti regionali presso l'Agenzia regionale della sanità avviene anche in deroga ai limiti temporali e numerici di cui all'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

3. L'Agenzia può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza.

3 bis. L'Agenzia può conferire incarichi, per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza ed interesse strategico, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato, con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo, ed il relativo trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

3 ter. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 bis può avvenire per un numero massimo di unità determinate con il provvedimento giuntale di cui al comma 1, previa opportuna pubblicizzazione e valutazione dei candidati da parte di una commissione composta dal Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità e dal Direttore centrale della Direzione centrale salute e protezione sociale.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20, è il seguente:

Art. 18

(Centro servizi condivisi)

1. Ai fini della razionalizzazione delle attività di supporto alla funzione sanitaria è costituito, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un consorzio obbligatorio comprendente le Aziende sanitarie regionali, denominato «Centro servizi condivisi». Con il medesimo decreto è approvato lo statuto del consorzio che ne stabilisce la sede, l'organizzazione e la durata.

2. Sono organi del consorzio:

- a) l'assemblea, composta dai direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, che elegge, al suo interno, il Presidente;
- b) l'amministratore unico, nominato dalla Giunta regionale, d'intesa con l'assemblea;
- c) il collegio sindacale, nominato dall'assemblea, composto da tre componenti, di cui uno designato dalla Giunta regionale.

3. L'amministratore unico del consorzio deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo 502/1992, e viene prescelto tra i soggetti inseriti nell'elenco degli aspiranti alla nomina di direttore generale approvato dalla Giunta regionale. A esso viene corrisposto il medesimo trattamento economico previsto per il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità.

4. Il consorzio è dotato di personalità giuridica pubblica e la sua attività è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge concernenti le Aziende sanitarie regionali. Al consorzio è affidata la gestione delle attività tecnico-amministrative individuate dalla Giunta regionale, nonché di ulteriori attività eventualmente attribuite dalle aziende consorziate.

5. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici regionali e il Policlinico universitario, compatibilmente con le norme a essi applicabili, possono aderire al consorzio. In tal caso l'assemblea è integrata dai rappresentanti legali di tali enti.

6. Il consorzio si avvale di personale proprio, nonché di personale comandato, ovvero messo a disposizione dalle Aziende sanitarie regionali. Il contingente di personale, per ciascuna categoria, necessario per l'avvio delle attività del consorzio, è fissato dalla Giunta regionale nello statuto. Eventuali variazioni connesse con le attività affidate al consorzio sono approvate con apposita deliberazione della Giunta regionale.

7. I costi derivanti dal funzionamento e dall'attività del consorzio sono finanziati dagli enti consorziati nella misura definita annualmente dall'assemblea in base ai criteri definiti dallo statuto e, fatta eccezione per il primo anno di attività, con corrispondente riduzione dei costi di ciascuno degli enti medesimi. Se la Regione attribuisce al consorzio ulteriori attività, provvede a fornire le relative risorse.

Nota all'articolo 10

Per il testo dell'articolo 18 della legge regionale 20/2004, vedi nota all'articolo 9.

Nota all'articolo 11

- Il testo degli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22, come modificati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la sorveglianza delle situazioni caratterizzate da presenza e da rischio amianto, coordina l'operato dei soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di controllo e attua azioni di prevenzione delle malattie conseguenti all'esposizione all'amianto nei confronti delle persone che siano state o risultino tuttora esposte e dei loro familiari.

2. Promuove la ricerca clinica e di base del settore attraverso idonei strumenti disciplinati dalla presente legge e sostiene le persone affette da malattie professionali causate dall'amianto e le loro famiglie.

3. *ABROGATO*

Art. 3

(Registri regionali)

1. La Regione *istituisce* un Registro regionale degli esposti e un Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto.

2. *ABROGATO*

3. I registri sono aggiornati con cadenza almeno annuale.

4. Il Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

5. Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza.

Art. 4

(Commissione regionale sull'amianto)

1. È istituita presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali la Commissione regionale sull'amianto.

2. *La Commissione svolge le seguenti funzioni:*

- a) *provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri di cui all'articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza;*
- b) *esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1;*
- c) *propone l'attivazione di ricerche cliniche e di base su problematiche connesse a specifiche situazioni di rischio e di patologie correlate all'amianto;*

- d) propone iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all'asbesto;
- e) propone interventi di recupero ambientale;
- f) propone iniziative formative e informative nei settori sanitario e ambientale.

3. Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3, i soggetti interessati presentano istanza per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari di residenza che, effettuata la valutazione di ogni caso, provvede a trasmettere le istanze alla Commissione presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

Art. 6

(Conferenza regionale sull'amianto)

1. La Commissione regionale sull'amianto indice e predisponde, *periodicamente con cadenza almeno biennale*, una Conferenza regionale sull'amianto, con il compito di verificare lo stato di applicazione della legislazione vigente, l'andamento epidemiologico delle malattie asbestocorrelate, lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui è presente amianto, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto.

2. La Commissione regionale sull'amianto presenta *alle Commissioni consiliari competenti* una relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza di cui al comma 1 e trasmette i dati acquisiti nel corso dei lavori della Conferenza stessa alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), alla sede compartimentale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e ad altri eventuali enti o istituzioni con finalità analoghe.

Art. 7

(Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto e agli esposti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con appositi contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale, che le persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale, sostengono nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento.

2. I contributi sono concessi a condizione che le persone interessate siano iscritte nel Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto o nel Registro regionale degli esposti, ovvero a condizione che la segnalazione o la domanda per l'iscrizione nei predetti registri siano state effettuate antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale.

3. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alle Aziende per i servizi sanitari regionali, presso la sede del distretto competente territorialmente in base alla residenza della persona interessata, corredate della documentazione di spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale. Le Aziende provvedono alla corresponsione dei contributi entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

4. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto nell'ultimo periodo d'imposta.

5. L'Amministrazione regionale rimborsa annualmente alle Aziende le spese corrisposte per le finalità di cui al comma 1.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per garantire l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all'amianto, *dando priorità alle esposizioni professionali all'amianto*.

Art. 8

(Contributi alle Aziende sanitarie e alle associazioni esposti all'amianto)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.

2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, nel termine fissato dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa. Per l'anno 2001 la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui *alle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale*, a sostegno delle spese per le funzioni istituzionali.

4. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio - assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, nel termine fissato dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 7/2000, corredata del programma annuale di attività istituzionale e *dei relativi costi*. Per l'anno 2001 la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari)

1. L'Agenzia regionale della sanità, di concerto con la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e in relazione alle analisi e alle proposte della Commissione di cui all'articolo 4, nonché agli iscritti nei registri di cui all'articolo 3, *predispone, con il supporto dei dipartimenti di prevenzione e delle strutture universitarie di medicina del lavoro, un piano regionale di informazione sulle patologie asbestocorrelate* nei confronti:

- a) della popolazione in generale;
- b) dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono stati esposti all'amianto;
- c) dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.

Note all'articolo 12

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 22/2001, vedi nota all'articolo 11.
- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 22/2001, vedi articolo 11.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 12, commi da 16 a 21, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Disposizioni in materia di sanità)

- omissis -

16. È istituita, presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, la Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, di seguito denominata Commissione, con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri per le attività di prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e sue complicanze, allo scopo di consentire all'Amministrazione regionale di programmare interventi idonei alle esigenze dei cittadini diabetici.

17. La Commissione è composta da:

- a) l'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali o suo delegato, che la presiede;
- b) *dieci* esperti in materia diabetologica designati dall'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali;
- c) *tre* rappresentanti delle associazioni diabetologiche presenti in regione, designati dalle associazioni medesime;
- d) *due funzionari* della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;
- e) un funzionario dell'Agenzia regionale della sanità;

e bis) un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione operatori sanitari di diabetologia, designato dall'associazione medesima.

18. I componenti della Commissione restano in carica tre anni, e comunque fino al rinnovo della stessa. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti nelle materie trattate. I compiti di segreteria sono affidati a un dipendente della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con qualifica non inferiore a segretario.

18 bis. La mancata partecipazione di un componente ad almeno quattro sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dello stesso. Alla sua sostituzione si procede conformemente a quanto previsto dal comma 17.

19. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.

20. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione predispone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali trasmette tale relazione alla Commissione consiliare competente.

21. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 20/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle Aziende sanitarie regionali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie regionali comunicano all'Agenzia regionale della sanità le opere edilizie e impiantistiche, già approvate nella programmazione regionale e aziendale riferita agli anni 2002 e precedenti, per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali e che, non essendo state esperite le procedure di affidamento mediante appalto o concessione o non sia stato comunque dato avvio ai lavori, sono valutate non più coerenti con la programmazione regionale e aziendale attuale; contestualmente sono comunicate le opere cui si intende destinare i finanziamenti predetti, indicandone i provvedimenti regionali di concessione e l'importo non utilizzato.

2. L'Agenzia regionale della sanità trasmette alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), gli atti pervenuti dalle Aziende sanitarie regionali, corredati con le valutazioni di competenza, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria).

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, autorizza la nuova destinazione dei finanziamenti regionali già concessi e non utilizzati e il relativo importo.

4. Entro *diciotto mesi* dall'autorizzazione di cui al comma 3, le Aziende sanitarie regionali inviano alla Direzione centrale della salute e della protezione sociale - Servizio per l'economia sanitaria:

- a) la rendicontazione della quota parte utilizzata dei finanziamenti già concessi di cui al comma 1;
- b) i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, con richiesta della conferma dei finanziamenti già concessi e non utilizzati.

5. I termini indicati nel presente articolo sono perentori, pena la revoca dei finanziamenti regionali già concessi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine, compatibilmente con la specifica normativa nazionale di riferimento e tenendo conto delle finalità istituzionali loro assegnate, e all'Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali riuniti» di Trieste, relativamente alla gestione liquidatoria della soppressa Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Trieste.

7. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è prorogato al 31 dicembre 2006.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 20/2004, come modificato dall'articolo 7, comma 18, della legge regionale 1/2005, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24

(Utilizzazione di personale degli enti del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni)

1. La Direzione centrale della salute e della protezione sociale, per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza in materia di pianificazione sanitaria, nonché per altri compiti istituzionali cui non è possibile fare fronte con personale del ruolo regionale, può avvalersi a tempo pieno di personale dipendente del Servizio sanitario regionale e di *altre pubbliche amministrazioni*, ancorché assunto con contratto di diritto privato.

2. *Il personale di cui al comma 1 è acquisito in posizione di comando con le modalità stabilite dall'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica della predetta Direzione nel limite massimo di dieci unità, ferma restando la corresponsione, per il periodo del comando, del trattamento economico globale già in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi. Qualora a detto personale sia conferito un incarico dirigenziale presso l'Amministrazione regionale spettano, in alternativa alle predette indennità o compensi, le indennità previste per il personale della categoria dirigenziale, se più favorevoli.*

3. Il periodo di servizio svolto presso l'Amministrazione regionale è considerato utile ai fini della progressione di carriera.

4. Al termine del periodo di comando, il personale di cui al comma 1 rientra in servizio presso l'ente di provenienza per la prosecuzione degli incarichi o delle posizioni già ricoperte. Ai fini della verifica e della valutazione di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, il direttore centrale della Direzione centrale della salute e della protezione sociale trasmette all'ente di provenienza una relazione concernente il servizio prestato.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) U.P.B. 52.2.280.1.1 - capitoli 550 e 551;
- b) U.P.B. 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c) U.P.B. 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è il seguente:

Art. 44

L'Amministrazione regionale, per periodi di tempo limitati e per speciali esigenze di servizio, può avvalersi delle prestazioni di dipendenti di ruolo provenienti dalle Amministrazioni dello Stato o di un ente pubblico in posizione di comando disposto dall'Amministrazione di appartenenza su proposta di quella regionale.

La spesa per il personale comandato fa carico all'Amministrazione regionale. L'Amministrazione regionale è, altresì, tenuta a versare all'Amministrazione cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Al personale comandato spetta il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di provenienza, con esclusione di indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'ente di provenienza. A detto personale spettano altresì le indennità previste dalla presente legge, connesse con funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'Amministrazione regionale. Il personale medesimo, qualora sia inviato in missione per conto della Amministrazione regionale, può optare per il trattamento di missione nelle misure previste per il personale regionale.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Organi)

1. Sono organi amministrativi delle aziende:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente, componente del consiglio di amministrazione.

2. I componenti degli organi di amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi, *purché ciascuno abbia avuto durata non inferiore a due anni*, salvo che lo statuto disponga diversamente. In ogni caso un amministratore, qualora designato o nominato da un ente pubblico, non può conservare la carica per più di tre mandati. La durata di ciascun mandato non può essere superiore a cinque anni.

2 bis. Qualora i soggetti competenti alla nomina o elezione dei componenti del consiglio di amministrazione non vi provvedano entro il termine di venti giorni dopo la scadenza, l'Assessore regionale competente assegna ad essi un ulteriore termine di venti giorni, decorso il quale vi provvede d'ufficio.

3. Gli amministratori si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

4. Le aziende possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

5. Gli statuti delle aziende prevedono:

- a) un revisore contabile, anche in forma associata, iscritto al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni;
- b) l'eventuale gratuità della carica di amministratore;
- c) che gli enti locali e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli amministratori dell'azienda abbiano il potere di revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti.

6. Gli statuti delle aziende definiscono i criteri e le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, tenendo conto dei rispettivi equilibri di bilancio. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 23/2004, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale)

1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, ha la seguente composizione:

- a) i Presidenti delle Conferenze dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e successive modifiche, o loro delegati;
- b) i Presidenti delle Rappresentanze nominate in seno alle Conferenze di cui alla lettera a), qualora non già Presidenti delle medesime, o loro delegati;
- c) i Presidenti delle Assemblee dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modifiche, qualora non già Presidenti delle Conferenze o delle Rappresentanze suddette, o loro delegati.

2. Ai lavori della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI e uno di Federsanità-ANCI.

3. Ai medesimi lavori partecipano inoltre, senza diritto di voto e limitatamente alla trattazione di argomenti afferenti alla materia sociale, tre rappresentanti del terzo settore, individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale nell'ambito dei nominativi segnalati dalle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore presenti a livello regionale; la predetta individuazione tiene conto, di preferenza, delle indicazioni effettuate congiuntamente. Trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta dei nominativi avanzata dall'Amministrazione regionale, si procede alla nomina sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva la possibilità di successive integrazioni entro il suddetto limite di tre unità.

4. La mancata attuazione di quanto previsto al comma 3 non incide sulla validità dei lavori della Conferenza.

5. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del *Direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale*. La Conferenza elegge al suo interno il Presidente.

6. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite dalla Conferenza stessa, entro novanta giorni dall'insediamento, con regolamento approvato a maggioranza assoluta. In mancanza, provvede la Giunta regionale entro i novanta giorni successivi.

7. La Conferenza svolge i seguenti compiti:

- a) addiuvare all'intesa con la Regione sul Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
- b) esprimere parere sulla proposta di Piano sanitario e sociosanitario regionale;
- c) addiuvare all'intesa con la Regione sui progetti obiettivo di carattere socio-sanitario;
- d) esprime, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dei componenti della Conferenza, parere obbligatorio ed eventuali osservazioni su altri provvedimenti regionali aventi contenuto pianificatorio in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e, in ogni caso, sulle linee annuali di gestione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 49/1996 e successive modifiche, e sui criteri per il riparto del Fondo sociale regionale e della quota regionale del Fondo nazionale per le politiche sociali;
- e) collabora con la Regione per l'attuazione dei principi di cui dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie);
- f) esprime parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo ospedaliero (PAO) nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 49/1996 e successive modifiche;
- g) partecipa alla verifica della realizzazione dei PAO delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliero- universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine, i quali, a tal fine, trasmettono alla Conferenza, entro quindici giorni dalla loro adozione, il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale corredati della relazione del Collegio sindacale; sui predetti atti la Conferenza formula le proprie osservazioni e le invia, entro i successivi trenta giorni, alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia regionale della sanità;
- h) partecipa, tramite apposita intesa con la Regione da stipularsi prima delle nomine, alla definizione del mandato da assegnare ai Direttori generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie;
- i) esercita, con riguardo ai restanti procedimenti riferiti ai Direttori generali di cui alla lettera h), le funzioni di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999;
- l) designa due dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere e uno dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliero-universitarie.

8. Al fine di garantire il necessario coordinamento con il settore delle autonomie locali nelle materie di comune interesse, la Conferenza si raccorda con l'Assemblea delle Autonomie locali, di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposi-

zioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali), come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge regionale 21/2003, secondo modalità stabilite di concerto tra i rispettivi presidenti.

9. Il Presidente della Conferenza presenzia, con diritto di parola, alle sedute della Giunta regionale aventi all'ordine del giorno le nomine dei Direttori generali delle Aziende ospedaliere e di quelle ospedaliero-universitarie.

10. La Conferenza è supportata tecnicamente dalla Direzione centrale della salute e della protezione sociale e dall'Agenzia regionale della sanità, con le quali si raccorda un'apposita rappresentanza ristretta individuata all'interno della Conferenza medesima, formata da non più di cinque componenti più il Presidente.

11. Le funzioni di segreteria sono assicurate e svolte secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 6.

12. Su richiesta della Conferenza o della Regione, possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro tecnici, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alle attività della Conferenza stessa.

Note all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Interventi di sostegno economico)

1. *La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che, per l'accudimento di persone non autosufficienti riconosciute ai sensi delle norme regionali vigenti, si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare, regolarmente assunto con contratto di lavoro dipendente.*

2. *Le finalità di cui al comma 1 si realizzano tramite la concessione da parte degli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni di appositi contributi economici a favore di coloro che intervengono nel rapporto con il personale di cui al comma 1 in qualità di datori di lavoro.*

3. *La Giunta regionale stabilisce la misura, la periodicità e la durata dei contributi nonché il limite di reddito oltre il quale non vi è titolo al percepimento.*

4. *I beneficiari dei contributi si impegnano a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3.*

5. *I contributi sono cumulabili con l'assegno di cura e assistenza di cui all'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali) e con le agevolazioni relative ai progetti individuali per la vita indipendente di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave).*

6. *Alle finalità di cui al presente articolo, gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni provvedono con le risorse del Fondo sociale regionale per un importo non inferiore a quello specificamente assegnato.*

7. ABROGATO

8. È abrogato, con deorrenza dall'1 gennaio 2005, il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 14/2003, è il seguente:

Art. 32

(Assegno di cura e assistenza)

1. La Regione promuove, attraverso incentivazioni economiche finalizzate, la permanenza nel nucleo familiare ovvero nell'ambiente di appartenenza di soggetti anziani e adulti, non autosufficienti o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione; in caso di assenza di un nucleo familiare convivente o di incapacità di quest'ultimo all'accudimento, la predetta finalità può realizzarsi tramite forme di affidamento parentale o etero-familiare attraverso l'individuazione di un affidatario scelto dall'anziano stesso, o dai parenti fino al quarto grado o, in mancanza di questi, su proposta dei servizi sociali, dal sindaco del Comune di residenza.

2. L'assegno di cura e assistenza di cui al comma 1 viene erogato dall'Ente gestore del servizio sociale dei Comuni, su conforme indicazione fornita dall'UVD nell'ambito del programma assistenziale personalizzato. Sulla base delle previsioni di tale programma, l'assegno di cura può essere alternativo o aggiuntivo alle altre forme di assistenza domiciliare previste all'articolo 23.

3. Beneficiari delle incentivazioni economiche sono le persone singole ed i nuclei familiari che ospitano i soggetti indicati al comma 1. Possono essere altresì beneficiari le persone singole ed i nuclei familiari che, pur non convivendo con i medesimi soggetti di cui al comma 1, si fanno carico del loro accudimento, previa assunzione, ai fini di cui al presente articolo, dell'impegno sottoscritto di dare applicazione, limitatamente alla parte di propria competenza, al programma assistenziale di cui al comma 2.

4. Le incentivazioni economiche sono graduate in relazione alla situazione economica di riferimento e all'incidenza sul programma assistenziale complessivo delle prestazioni non soddisfacenti dai servizi domiciliari pubblici e consistono in un contributo di importo non superiore al 60 per cento e, al fine di non inficiare la significatività dell'intervento, non inferiore al 20 per cento, del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta destinata ad anziani non autosufficienti, determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

5. Gli accertamenti e la verifica della rispondenza dell'assistenza prestata dai beneficiari dell'aiuto di cui al presente articolo con il programma di cui al comma 2 sono demandati al distretto.

6. ABROGATO.

7. L'erogazione delle incentivazioni con le modalità previste dal presente articolo decorre dall'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la determinazione della situazione economica di riferimento, è fissato il limite economico oltre il quale non vi è titolo per l'ammissione al beneficio e vengono emanate indicazioni per la graduazione dello stesso secondo quanto previsto al comma 4.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 141

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 15 giugno 2005 e assegnato alla III Commissione permanente il 20 giugno 2005;
- esaminato dalla III Commissione permanente nelle sedute del 19 e 20 luglio 2005 e in quest'ultima approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Lupieri e, di minoranza, dei consiglieri Blasoni, Molinaro e Ritossa;
- esaminato e approvato dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche, nella seduta unica del 28 luglio 2005;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5950-05 dell'8 agosto 2005.

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 22.

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero